

REGIONE PIEMONTE
Unione Montana Valle Elvo
Provincia di Biella

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 92 DEL 28/10/2025

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO (inferiore a 5.000 euro) PER INCARICO ALLO STUDIO SPECIALISTICO TRIVERIO PER SORVEGLIANZA SANITARIA ART.41 DLGS 81/2008 CORRELATA AGLI ADEMPIMENTI DI ASSUNZIONE TEMPORANEA CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B8C389C35B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 13 in data 19 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2025/2026/2027;

VISTO il D.U.P. approvato con deliberazione della Giunta Comunale N. 12 in data 19 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO che il piano esecutivo di gestione relativo all'anno 2025 è stato approvato con deliberazione G.C. n. 3 del 29.01.2025, con il quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente dal regolamento di contabilità si è provveduto ad:

- indicare i responsabili dei servizi tenuti ad assumere gli atti di gestione compresi gli impegni di spesa;
- assegnare ad ogni servizio le dotazioni finanziarie analiticamente descritte per capitoli;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5/5/2009 N. 42;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 in data 17/03/2016, con la quale si è approvato il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO che con Decreto Presidente n.10/8.9.2021 è stato individuato e nominato il dott. Giampiero Bozzello Verole Dirigente e Responsabile del Servizio Finanziario - Amministrativo e Personale;

VISTO che l'Unione Montana Valle Elvo è istituita per trasformazione della Comunità Montana Valle dell'Elvo a seguito DPGR 90/11.9.2015 con effetto dal 1.10.2015;

VISTO che risultano applicabili, fino a nuove determinazioni, i vigenti regolamenti della preesistente Comunità Montana;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, e successive modificazioni;

DATO ATTO che il D.Lgs 36/2023 del 31 marzo 2023 costituisce il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e disciplina le nuove modalità di affidamento dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 25 del succitato Codice dei Contratti Pubblici, il quale sancisce l'obbligo per gli enti locali di avvalersi di piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

PREMESSO che l'art. 62 del D.Lgs 36/2023 stabilisce che *“tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 500.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”* e che le soglie previste per gli affidamenti diretti sono stabilite al comma 1 dell'art. 50 del medesimo Codice

rispettivamente alla lettera a) in € 150.000,00 per lavori e alla lettera b) in € 140.000,00 per forniture e servizi *“...anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

VISTA la nota ANAC del 28 aprile 2016 dedicata alle *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, nella cui parte C si afferma che l'obbligo di motivazione non concerne tanto la procedura di affidamento quanto ragionevolmente la scelta dell'affidatario, che dovrebbe tener conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e/o anche mediante la valutazione comparativa di qualche preventivo da due o più operatori;

RITENUTO che, anche in attuazione dell'art. 3 della Legge N. 241/1990, così operando, questa pubblica amministrazione intende avvalersi di questo strumento di affidamento previsto per legge per garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e quindi anche della realizzazione della fornitura/servizio oggetto di affidamento, posto che anche il tempo nella dinamica dei valori giuridici ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;

CONSIDERATO che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per acquisti di modico valore con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa l'economicità dell'acquisto;

RICHIAMATO dunque il Codice dei Contratti, alla *PARTI II “Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”*, nella quale si prevede che le attività ed i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici siano svolti digitalmente mediante piattaforme e servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; le piattaforme di approvvigionamento digitale assicurano la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici ed interagiscono con i servizi della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e con i servizi della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) messa a disposizione dall'ANAC;

DATO ATTO inoltre che il comma n. 3 dell'art. 25 del D.Lgs 36/2023 stabilisce che *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma”*;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute alla *PARTI II “Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”* del Codice dei Contratti hanno acquisito efficacia a partire dal 1° gennaio 2024, come disposto dall'art. 225 comma 2, il quale prevede che *“le disposizioni di cui agli art. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024”*;

DATO ATTO che, nel rispetto delle predette disposizioni di legge, l'Unione Montana Valle Elvo si è registrata nel sistema di convenzioni Consip S.p.A. e nel mercato elettronico MePA disponibili da

Piattaforma eProcurement www.acquistinrete.it, inserita nel Registro Piattaforme Certificate consultabile sul sito dell'ANAC;

VISTI i comunicati del Presidente ANAC del:

- 10 gennaio 2024, recante *“Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro”*, secondo cui, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo di piattaforme elettroniche, è possibile usufruire della PCP (Piattaforma dei Contratti Pubblici) per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00 fino alla data del 30 settembre 2024;
- 28 giugno 2024, recante l'”*Adozione del provvedimento di proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024”*, il quale proroga tale possibilità fino alla data del 31/12/2024;
- 18 dicembre 2024, recante *“Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024”*, con cui è prorogata fino al 30 giugno 2025 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità;
- 18 giugno 2025, recante *“Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024”*;

PREMESSO:

- Che la Regione Piemonte con DGR n.13-678 del 27/12/2024 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 01 del 02 / 01 / 2025 ha adottato atto di indirizzo per avviare i Cantieri di Lavoro per Disoccupati, secondo la Legge regionale n. 32/2023 articolo 47 comma 1
- Che con Atto DD 166/A1502B/2025 prevedeva che i Comuni, anche in forma associata, i loro Consorzi e le Unioni di Comuni, potevano presentare i loro progetti finalizzati all'apertura e alla gestione dei cantieri di lavoro da Lunedì 05 Maggio 2025 ore 09:00 a Venerdì 09 Maggio 2025 ore 16:00 presso la Regione Piemonte esclusivamente attraverso procedura informatizzata Sistema Piemonte;

OSSERVATO:

- Come l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti Locali è regolato dalla [Legge regionale n. 32/2023 articolo 47 comma 1](#);
- Come già gli scorsi anni l'Unione Montana ha avviato il progetto finalizzato alla apertura ed alla gestione dei Cantieri di Lavoro in forma associata per alcuni Comuni costituenti che ne hanno fatto espressa richiesta;

CONSIDERATO con deliberazione della Giunta n. 20/30.04.2025, ha approvato il progetto d'intervento, Cantieri di Lavoro 2025-2026, per inserire n. 7 lavoratori disoccupati nei cantieri di lavoro;

OSSERVATO come con sopraccitata deliberazione, l'Unione Montana ha previsto di individuare dei soggetti tramite bando per avviare i lavoratori disoccupati, da inserire nei cantieri di lavoro anno 2025/2026 nei Comuni di Pollone, Graglia, Mongrando, Zubiena, Occhieppo Superiore, Occhieppo Inferiore e Sala Biellese per l'esecuzione degli interventi indicati nella scheda di progetto

CONSIDERATO:

- Che il relativo progetto - approvato con Delibera Giunta Unione Montana n.20/2025 - prevede l'impiego di n°7 lavoratori (n.1 per Comune di Pollone, n.1 per Comune di Graglia, n.1 per Comune di Zubiena, n. 1 per Comune di Mongrando, n. 1 per Comune di Occhieppo Superiore, n. 1 per Comune di

Sala Biellese, n.1 per il Comune di Occhieppo Inferiore), per un importo complessivo di € 75.734,20 per la durata giornaliera di 5 ore per complessivi 260 giorni lavorativi che troverà copertura per il 80% con contributi regionali e per la restante parte a carico dei Comuni beneficiari;

- Che è stata inviata attraverso procedura telematica la domanda n.94305 di accesso ai contributi relativa al Bando Cantieri di Lavoro azione 1 (disoccupati).

CONSIDERATO CHE:

- Con comunicazione Regione Piemonte in data 23 settembre 2025 veniva comunicato che con D.D. n. 529 del 19.09.2025 era stato approvato e finanziato il progetto di che trattasi, e pertanto avviare la procedura di selezione del personale da avviare ai cantieri nei relativi comuni;
- Con Determina n.86/30.09.2025 veniva approvato lo schema di avviso di selezione pubblica per l'assunzione temporanea di lavori disoccupati da inserire nei cantieri di lavoro

OSSERVATO:

- che per procedere all'assunzione sono necessarie le visite mediche che attestano idoneità alla mansione;
- che per le visite occorre l'intervento professionale del Medico del Lavoro dell'Ente, il dott. Lorenzo TUCCI dello Studio Specialistico TRIVERIO srl di Biella, quale medico competente del lavoro per prestazioni sanitarie inerenti la sorveglianza sanitaria (art.41 DLGS 81/2008), nominato con decreto Presidenziale n. 3/2024 per gli anni 2024-2025-2026;
- che lo Studio Specialistico Triverio srl con sede legale in Torino e sede operativa in Biella, P.Iva 11349010014, ha inviato la sua offerta economica per le prestazioni correlate agli adempimenti di cui il D.Lgvo n. 81/08 ss.mm. e ii., per n. 7 Dipendenti da avviare al progetto Cantiere di Lavoro per Disoccupati, che ammonta a un costo complessivo di € 1.092,00 esente IVA;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006

PRECISATO CHE in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, lett. B del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

RILEVATO che, per quanto sopra premesso, è stata richiesta una "Trattativa Diretta" di acquisto, prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare sul MePA alle condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi: scelta dei beni o servizi presenti sul catalogo, verifica delle condizioni generali di fornitura, richiesta di offerta ad un unico operatore, sottoscrizione dell'ordine con firma digitale e invio direttamente al fornitore;

PRESA IN ESAME l'offerta economica presentata dalla suddetta ditta e riscontrato che la medesima presenta, nel proprio catalogo, i prodotti con le caratteristiche richieste da questa Amministrazione Comunale, ad un prezzo giudicato congruo;

RITENUTO quindi di procedere alla fornitura di cui trattasi a favore della ditta aggiudicataria definitiva Studio Specialistico Triverio srl con sede legale in Torino e sede operativa in Biella, P.Iva 11349010014

VISTA la suddetta proposta da cui si rileva che il costo ammonta a complessivi **€1.092,00 Iva esente**

VISTO l'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, che stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e, in caso di affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alla ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

RICHIAMATO l'art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000 che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che nel presente affidamento si deroga dall'applicazione del principio di rotazione a norma dell'art. 49 comma 6 del D.Lgs 36/2023 in quanto trattasi di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000,00 euro;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

DATO ATTO che

- con Delibera ANAC N. 582 del 13 dicembre 2023 è stato chiarito che a partire dal primo gennaio 2024, in ossequio agli articoli 25 e 26 del nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36/2023, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia devono essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate AGID;
- ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e di quanto indicato sopra, all'affidamento in parola è stato assegnato tramite PCP dell'ANAC il seguente codice **CIG B8C389C35B**

CONSIDERATO il DURC ON LINE, con esito regolare, valido fino al 24/12/2025 – protocollo INAIL_50405133

RESO NOTO che il Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è il sig. Giuseppe Casale, istruttore amministrativo-finanziario presso questo Ente

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento sul sistema dei controlli;

RICHIAMATI in particolare i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato come da artt. 1-2-3 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

PER QUANTO sopra;

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO** che la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs N. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs 36/2023, stabilendo che:

- a) - il fine che con il contratto si intende perseguire: AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO SPECIALISTICO TRIVERIO PER SORVEGLIANZA SANITARIA ART.41 DLGS 81/2008 CORRELATA AGLI ADEMPIMENTI DI ASSUNZIONE TEMPORANEA CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI
- b) - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- c) - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- d) - Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

2. **DI DAR CORSO** a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevista nel D.Lgvo 81/2008 e ss.mm. ii., per Cantieri di Lavoro per Disoccupati, prendendo atto che il Datore di Lavoro dott. Roberto FAVARIO Presidente Pro-Tempore dell'Unione Montana Valle Elvo ha designato medico del lavoro U.M. triennio 2024-2026 lo studio Specialistico Triverio con Decreto n. 3/2024, e quindi il Dott. Tucci dello studio specialistico Triverio srl di Biella con studio operativo in Biella Via Tripoli 16, quale Medico competente del lavoro;

3. **DI APPROVARE**, per quanto di competenza, il preventivo dello Studio Specialistico Triverio srl, per prestazioni sanitarie inerenti la sorveglianza sanitaria dei Cantieri di Lavoro 2025-2026 (D.Lgs 81/2008) della U.M. Valle Elvo fino a n.7 Cantieristi dipendenti che ammonta a € 1.092,00 IVA esente

4. **DI AFFIDARE** la fornitura/servizio di cui trattasi a favore della ditta aggiudicataria definitiva Studio Specialistico Triverio srl con sede legale in Torino e sede operativa in Biella, P.Iva 11349010014

5. **DI IMPEGNARE** la spesa di **€1.092,00** IVA esente imputandola sul Cap.335.3 del Bilancio E.F. 2025 che presenta la necessaria disponibilità

6. **DI AVER ACQUISITO** la dichiarazione di regolarità contributiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge mediante il DURC ON LINE, con esito regolare, valido fino al 24/12/2025 – protocollo INAIL_50405133;

7. **DI DARE ATTO** che la spesa rientra nel Quadro Economico del Progetto riguardante l'avvio dei Cantieri di Lavoro finanziato dalla Regione Piemonte e cofinanziato dalla Unione Montana e Comuni interessati e che la spesa assunta con la presente determinazione è esigibile nell'esercizio finanziario 2025;

8. **DI ATTESTARE**, per quanto di competenza, che è stata preventivamente accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di Bilancio, con le regole di Finanza Pubblica e la programmazione dei flussi di cassa, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - lettera a - punto 2 - del D.L. 1/7/2009 N. 78, convertito con modificazioni in Legge 3/8/2009 N. 102;

9. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico di Procedimento R.U.P. ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. N. 36/2023, è il sig. Giuseppe Casale, Istruttore Amministrativo-Finanziario presso questo Ente

10. **DI DARE ATTO CHE** è stato rispettato quanto previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti e che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) inerente la presente fornitura di servizi è n. **B8C389C35B** e che lo stesso è comunicato alla Ditta per gli adempimenti di competenza previsti dalle norme di Legge (L.136/2010);

11. **DI DARE ATTO** che sono stati eseguiti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/8/2010, N. 136 e successive modifiche;

12. **DI DARE MANDATO** all'Ufficio competente per la liquidazione della conseguente fattura a norma dell'art. 184 del T.U. 18/8/2000, N. 267 e dell'art. 37 del Regolamento di Contabilità.

13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

14. **DI DARE ATTO** che la presente determina va pubblicata, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet dell'Unione Montana Valle Elvo, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

15. **DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Piemonte entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 104/2010.

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B8C389C35B	2025	153	09021	120	335	3	1.092,00

Il Responsabile del Servizio
F.to:Bozzello Verole dott. Giampiero

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Graglia, lì 28/10/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Bozzello Verole dott. Giampiero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione Montana per 15 giorni consecutivi dal 28/10/2025 al 12/11/2025 N. Reg. Pub.

Graglia, lì 28/10/2025

Il Responsabile del procedimento
F.to: (Giuseppe Casale)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

lì, _____

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giampiero Bozzello Verole